

VIII ~ Eventuali e Garie ~

I = Provvigioni d'incasso =

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

È noto che con delibera conciliare del 18 aprile 1956 la provvigione d'incasso da attribuire alle Imprese private per la cessione all'Istituto delle quote di legge è stata fissata nella misura del 10% dei premi annui, al lordo dell'aumento tariffario, successivi al primo, per l'anno 1955.

La suddetta misura del 10% va intesa come somma dell'8% a norma dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e del 2% valutato forfaitariamente, in relazione all'autorizzazione concessa alle Imprese di trattare sull'aliquota di premio dovuta all'Istituto, la metà della quota proporzionale dell'aumento tariffario allora vigente.

Ora in dipendenza della decurtazione degli aumenti tariffari avvenuta nel 1955 e della successiva espletta eliminazione degli stessi nel 1956, e del maggior peso che col passare degli anni vengono ad avere i premi con aumento ridotto rispetto a quelli a pieno caricamento, in un incontro con alcuni Dirigenti delle principali Imprese private, si sarebbe prospettata l'opportunità di ridurre forfaitariamente l'aumento ta-